

Dal mondo

## Irlanda, sul transfer pricing Ocse e Ue ispirano la regola

26 Novembre 2010

La documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento tiene conto delle indicazioni internazionali

**Thumbnail**  
Image not found or type unknown

L'Amministrazione finanziaria irlandese ha emanato il Tax Briefing Issue 07 che introduce per i contribuenti l'obbligo di predisporre la documentazione atta a supportare il transfer pricing. Il provvedimento si inserisce nell'ambito dell'introduzione, nell'ordinamento irlandese, della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento avvenuta a opera del Finance Bill 2010. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'obbligo non implica la predisposizione della documentazione secondo uno "standard form" e che si intende soddisfatto indipendentemente dalle modalità di predisposizione e dal formato della documentazione.

### Dall'Ocse all'Ue le best practice fanno la regola

Il Tax Briefing Issue 07 riconosce come "good practice" la predisposizione della documentazione secondo i principi stabili dalle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations dell'OCSE (capitolo V) o secondo quanto previsto dal Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union. In particolare, la documentazione europea sul transfer pricing si compone di due parti:

a) il masterfile, che riflette la realtà economica dell'impresa e fornisce una rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento accessibile a tutti gli Stati ove sono residenti le consociate del gruppo. Le informazioni da includere nel Masterfile sono le seguenti:

- una descrizione generale del gruppo e della sua strategia, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all'esercizio precedente;

- una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco delle società del gruppo e una descrizione dei rapporti di partecipazione);
- i dati identificativi generali delle imprese consociate che effettuano transazioni controllate;
- una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono imprese consociate residenti nell'UE (flussi delle transazioni e delle relative fatturazioni);
- una descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti, nonché dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto all'esercizio precedente (ad es. cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionaria);
- una descrizione dei beni immateriali detenuti (brevetti, marchi, know-how ecc.) e delle royalties pagate o riscosse;
- una descrizione della politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimento à ovvero del sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento all'arm's length principle;
- l'elenco di Cost Contribution Agreements (CCA), di Advance Pricing Agreements (APA), di Rulings e delle decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura in cui interessino le società del gruppo residenti nell'UE;
- l'impegno, da parte di ciascun contribuente, a fornire informazioni supplementari su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole in conformità alle norme nazionali.

b) la Country-specific documentation che integra a livello nazionale il contenuto del Masterfile. Le informazioni da includere nella Country-specific documentation sono le seguenti:

- una descrizione dettagliata dell'impresa e della sua strategia, compresi i cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente;
- informazioni relative alle transazioni controllate nazionali, in particolare: flussi di transazioni (beni materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie); flussi di fatturazione; entità dei flussi di transazioni;
- un'analisi di comparabilità, ossia: caratteristiche di beni e servizi; analisi funzionale (funzioni esercitate, attività svolte, rischi assunti); termini contrattuali; condizioni economiche; strategie d'impresa;

- indicazioni sulla scelta e applicazione del/dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, ossia dei motivi per i quali è stato scelto un determinato metodo e del modo in cui è stato applicato;
- informazioni sugli elementi comparabili interni e/o esterni, ove possibile;
- una descrizione dell'attuazione e applicazione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento.

Secondo l'Amministrazione finanziaria la documentazione se predisposta per un'altra società del gruppo può essere presentata in caso di verifica dell'entità irlandese, stabilendo che la documentazione non deve trovarsi necessariamente nello Stato. La ratio della documentazione è fornire evidenza del rispetto dell'arm's length principle.

### **Le informazioni minime da comunicare**

In coerenza con la libera scelta da parte del contribuente della forma, le informazioni minime che dovrebbero essere rilevate sono le seguenti:

- società del gruppo coinvolte nelle transazioni;
- natura e condizioni delle transazioni. È possibile l'aggregazione di transazioni della stessa tipologia, purché sia data evidenza di eventuali cambiamenti intervenuti;
- il metodo o i metodi selezionati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- analisi di comparabilità e analisi funzionale;
- applicazione del metodo/dei metodi selezionati ed evidenza del risultato at arm's length delle transazioni;
- indicazione di eventuali aggiustamenti da apportare;
- condizioni delle transazioni poste in essere con soggetti indipendenti (non appartenenti al gruppo);
- ulteriore documentazione (budget, piani annuali, ecc.) atta a supportare la politica di transfer pricing adottata e gli eventuali aggiustamenti.

### **L'aggiornamento periodico della documentazione**

Non sussiste l'obbligo della *contemporaneous documentation* ma la documentazione deve essere oggetto di aggiornamento periodico. In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che costituisce *best practice* la predisposizione della documentazione al momento della definizione delle condizioni delle transazioni. I nuovi obblighi di documentazione avranno efficacia per i periodi di imposta che decorrono dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza tale obbligo non può essere esteso

alle transazioni i cui termini siano anteriori al 1° luglio 2010. Il regime transitorio si applica nel caso in cui i termini stabiliti precedentemente al 1° luglio 2010 influenzano le transazioni e l'applicazione dei termini condizioni la determinazione dei prezzi delle transazioni.

di

**Diletta Fuxa**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/irlanda-sul-transfer-pricing-ocse-e-ue-ispirano-regola>